

48/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749
E-mail: info.fs@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

NEWS
a tutti gli associati

Pacchetti turistici composti da servizi prestati attraverso sia strutture proprie sia di terzi

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2002, n. 233/E

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ha emanato, il giorno 17 luglio 2002, la Risoluzione n. 233/E concernente chiarimenti sull'applicazione del regime IVA 74/TER del D.P.R. n. 633/72 in ipotesi di pacchetti turistici composti da servizi prestati attraverso sia strutture proprie sia di terzi.

E' stata presa in esame la fattispecie costituita da una società che ha al proprio interno due rami d'azienda: alberghiero da un lato e agenzia di viaggi dall'altro. I servizi offerti alla clientela possono consistere nelle prestazioni di semplice attività alberghiera (alloggio e ristorazione con strutture proprie) oppure in pacchetti turistici costituiti da più servizi tra cui alloggio e vitto, escursioni turistiche e trasporto degli ospiti presso i centri sportivi e presso le mete turistiche, utilizzando sia strutture aziendali proprie sia di terzi.

L'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente osservato che la società, in merito all'applicabilità o meno del regime IVA speciale ex art. 74/TER del D.P.R. n. 633/72 al caso prospettato, per poter operare anche come agenzia di viaggi, dovrà ottenere la prescritta autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dai competenti organi degli Enti Locali. Gli Uffici Finanziari hanno poi ricordato che l'art. 74/TER, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, nel delineare il sistema di determinazione dell'IVA con il metodo base da base, prevede che il corrispettivo unitario dovuto dal cliente all'agenzia di viaggi sia diminuito dei costi per l'acquisizione di beni e servizi, inclusi nel pacchetto turistico, forniti da terzi, senza peraltro prevedere che le prestazioni rese da terzi debbano essere le uniche ed esclusive prestazioni che compongono il pacchetto stesso.

In tale ambito la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 22 ottobre 1998, si era già pronunciata, in merito alla corretta applicazione dell'art. 26 della Direttiva 77/388/CEE - norma che è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con l'art. 74/TER del D.P.R. n. 633/72 -, nella direzione che, qualora i pacchetti turistici siano composti da prestazioni di servizi forniti in parte dallo stesso operatore economico,

che svolge attività analoga a quella delle agenzie di viaggi, e in parte da altri soggetti, il regime speciale IVA si applica unicamente alle prestazioni di servizi fornite da terzi.

La Risoluzione ministeriale osserva tuttavia che, nel caso in cui l'operatore economico non intenda ripartire la quota dei corrispettivi e dei costi afferenti ai servizi resi mediante le proprie strutture, da assoggettare al regime IVA ordinario, da quella relativa ai corrispettivi ed ai costi dei servizi forniti tramite terzi, da assoggettare al regime speciale IVA, possa essere applicata, in alternativa, la separazione facoltativa delle due attività prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 633/72. Ciò implicherà ovviamente la tenuta separata della contabilità e quindi l'obbligo di emettere fatture, per le diverse operazioni, con distinte serie numeriche e di annotare i documenti emessi e ricevuti in appositi registri separati per ciascuna attività ed infine di effettuare la liquidazione separata dell'IVA applicando le diverse disposizioni relative ai regimi IVA applicabili.

Ciò premesso la citata Risoluzione conclude prospettando la seguente soluzione: per la fornitura dei servizi turistici prodotti al proprio interno, che andranno a costituire, insieme ai servizi resi da terzi, il pacchetto turistico, il ramo d'azienda alberghiero dovrà emettere una fattura, in regime IVA ordinario, all'altro ramo d'azienda costituito dall'agenzia di viaggi, liquidando l'imposta secondo le regole ordinarie. Il ramo d'azienda agenzia di viaggi potrà calcolare, in virtù del fatto che il pacchetto turistico costituisce un'operazione unitaria, l'IVA in base alla disciplina prevista dal citato art. 74/TER del D.P.R. n. 633/72.

Allo scopo di fornire utili elementi di raffronto con la propria realtà operativa, è stato predisposto dal Dott. Armando Mariotta - Dottore commercialista e Docente di Diritto Tributario, uno dei primi esperti del Settore - un esempio numerico relativo alla fattispecie in argomento che potrete richiedere alla Segreteria Regionale.

Il Segretario Generale
Dott. Liborio Smriglio